

<p style="text-align: center;"><b>GUIDA TARI 2020</b> <b>AGGIORNAMENTO DEL 20.04.2020</b></p>
---

### **TASSA RIFIUTI – TARI 2020**

L'art.1 comma 639 della legge 27/12/2013 N. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

La Legge n. 27/12/2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che rimane pertanto disciplinata dalla Legge 27/12/2013 n. 147 commi da 639 a 705;

In tale quadro normativo la Legge 205/2017 (art. 1 commi 527 – 528 – 529 e 530) ha ridisegnato le competenze dell'Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente (ARERA) includendovi il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti ed in particolare la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario.

In particolare ARERA ha ridefinito la procedura di approvazione del piano economico finanziario, propedeutico all'approvazione delle tariffe TARI 2020.

Nelle more della determinazione del piano economico finanziario che ad oggi non è stato ancora possibile acquisire e della approvazione del nuovo piano tariffario 2020 adottato secondo le nuove modalità stabilite da Arera trovano applicazione le tariffe tassa rifiuti approvate nel 2019.

Si riporta di seguito la disciplina del tributo.

### **PRESUPPOSTO**

Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Costituisce presunzione di detenzione o conduzione di un locale o di un'area scoperta e della conseguente attitudine a produrre rifiuti:

- l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
- la presenza di arredo o macchinari e finché queste condizioni permangono;
- per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'acquisizione della residenza anagrafica.
- per le utenze non domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzazioni per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

L'Amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile è tenuto a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte.

### Presupposto per la TARI giornaliera:

Costituisce presupposto per l'applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera, l'occupazione o detenzione temporanea, con o senza autorizzazione, di locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

La misura tariffaria, per il tributo giornaliero, è determinata in base alle tariffe annuali della TARI, rapportate a giorno, maggiorate di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Per maggiori informazioni sul tributo giornaliero è possibile consultare l'art. 39 del vigente Regolamento sulla tassa rifiuti.

### **CHI LA DEVE PAGARE**

- Chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

La TARI si applica, salvi i casi di esclusione:

- a) a tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) alle aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;

- c) alle aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mercati ambulanti, fiere, mostre, festival, concerti, luna park, circhi, raduni ed attività similari.

### **SUPERFICIE ASSOGGETTABILE ALLA TARI**

La superficie ai fini TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La superficie calpestabile, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili può essere desunta, oltre che da rilevazione diretta, dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Relativamente all'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale.

### **TARIFFE TARI ANNO 2019**

(Deliberazione Consiglio Comunale n 10 del 28.03.2019)

Tali tariffe saranno applicate nelle more di diverso provvedimento consiliare e secondo le modalità riportate negli avvisi di pagamento.

<b>Utenza Domestica</b>		
<b>Classi</b>	<b>Tipologie</b>	<b>Euro/mq</b>
D01	abitazioni - prima fascia (1 componente/nucleo familiare)	1,13
D02	abitazioni- seconda fascia ( 2 componenti/nucleo familiare)	1,63
D03	abitazioni- terza fascia ( 3 componenti/nucleo familiare)	1,78
D04	abitazioni- quarta fascia ( 4 componenti/nucleo familiare)	1,87
D05	abitazioni- quinta fascia ( 5 componenti/nucleo familiare)	2,03
D06	abitazioni- sesta fascia ( 6 o più componenti/nucleo familiare)	2,07

<b>Utenza non Domestica</b>		
<b>Classi</b>	<b>Tipologie</b>	<b>Euro/mq</b>
N01	uffici della pubblica amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli, istituzioni, enti di assistenza.	1,92
N02	cinematografi e teatri.	1,04

N03	autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta, autoservizi, autotrasporti.	2,49
N04	campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, autolavaggi.	2,08
N05	stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus.	1,59
N06	sale esposizioni ed autosaloni.	3,02
N07	alberghi, agriturismi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante.	4,81
N08	alberghi, agriturismi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante.	4,66
N09	carceri, case di cura e di riposo, caserme, ricoveri, collegi e convitti.	3,60
N10	ospedali.	3,60
N11	agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi, uffici postali, ambulatori medici e veterinari.	5,72
N12	banche ed istituti di credito.	5,72
N13	cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, abbigliamento.	3,97
N14	edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccherie.	4,31
N15	negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti.	3,38
N16	banchi di mercato beni durevoli.	4,04
N17	barbiere, estetista, parrucchiere.	5,24
N18	attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico).	3,89
N19	autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista.	4,05
N20	attività industriali con capannoni di produzione.	3,87
N21	attività artigianali di produzione beni specifici.	3,87
N22	osterie, pizzerie, pubs, ristoranti, trattorie, agriturismi solo ristorazione.	13,09
N23	birrerie, hamburgerie, mense, paninoteche, tavole calde.	12,33
N24	bar, caffè, pasticcerie, gelaterie.	9,55
N25	generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati), pizzerie da asporto.	7,78
N26	plurilicenze alimentari e/o miste.	7,22
N27	fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio.	13,20
N28	ipermercati di generi misti.	7,33
N29	banchi di mercato generi alimentari.	9,14

N30	discoteche, night clubs, sale scommesse, sale da ballo, sale giochi.	13,01
N31	bed and breakfast.	3,61

**N.B:** ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 quinquies del D.L. 26.10.2019 n. 124, a decorrere dal 01.01.2020 alla categoria n. 11 viene apportata la seguente variazione:

Classi	Tipologie vigenti fino al 2019	Tipologie vigenti fino dal 2020	Euro/mq
11	agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi, uffici postali, ambulatori medici e veterinari.	agenzie, uffici, laboratori analisi, uffici postali, ambulatori medici e veterinari.	5,72
12	banche ed istituti di credito.	banche ed istituti di credito e studi professionali	5,72

Le tariffe TARI 2020, in quanto potranno essere approvate entro il 30.06.2020, saranno oggetto di pubblicazione appena disponibili.

#### **QUALI SONO LE ESCLUSIONI DAL TRIBUTO:**

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i lastrici solari, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, diversi dalle abitazioni, non operative (quali parcheggi gratuiti, aree destinate in via esclusiva al transito ed alla sosta al servizio dei dipendenti e dei clienti, parcheggi pertinenziali di attività commerciali ecc.);
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (es. gas e luce) sempre che non risultino persone residenti nell'immobile;
- centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- locali ed aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori e a condizione

di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile e che non risultino persone ivi residenti;

- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- la parte degli impianti sportivi (compresi ad esempio maneggi, piste di pattinaggio, palestre, piscine, campi sportivi, piste ecc.) riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- fabbricati danneggiati, oggettivamente non agibili e non abitabili, e di fatto inutilizzati;
- gli edifici in cui viene esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- gli immobili strumentali all'attività agricola ed all'allevamento (ad esempio ricovero attrezzature agricole, fienili, legnaie, silos, stalle) ed attività florovivaistiche (ad esempio serre).

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Particolari disposizioni sono contenute nel regolamento comunale relativamente alle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private.

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che essi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per le utenze non domestiche di seguito indicate, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie promiscua le seguenti riduzioni percentuali:

AUTOCARROZZERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
ATTIVITA' ARTIGIANALI MANIFATTURIERE NELLE QUALI SIANO PRESENTI SUPERFICI ADIBITE A: VERNICIATURA E/O LAVORAZIONE SUPERFICIALE DI METALLI E NON METALLI, QUALI FALEGNAMERIE E SIMILI.	50%
GOMMISTI	50%

ROSTICCERIE	50%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, SERIGRAFIE, VETRERIE ARTISTICHE	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, AUTOLAVAGGIO, AUTORIMESSAGGI	30%
AUTOFFICINE, ELETTRAUTO	30%
PASTICCERIE	30%
RISTORANTI	25%
LABORATORI FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE	25%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	20%
LABORATORI DI ANALISI	15%
ALLESTIMENTI ED INSEGNE	10%

Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti, non comprese fra quelle indicate nel comma 2, la riduzione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Al fine della riduzione della superficie tassabile di cui ai commi precedenti, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti speciali;

b) comunicare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In difetto sarà assoggettata al tributo l'intera superficie per l'intero anno solare.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

## **QUALI SONO LE RIDUZIONI TARI**

- Il tributo è ridotto del 60% per le utenze poste a una distanza dal più vicino punto di raccolta superiore a 500 metri, misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
- l'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o

riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa;

- per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e non continuativo e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione della tariffa pari al 30%;
- per i locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale

o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, si applica una riduzione del tributo pari al 30% purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;

- per i fabbricati rurali ad uso abitativo, come definiti ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.L. 557/1993 e relative pertinenze, si applica una riduzione della tariffa pari al 30% a condizione che dichiarino di effettuare in modo continuativo il compostaggio dei propri rifiuti organici e vegetali: verranno effettuati controlli da personale incaricato dal Comune o dallo stesso gestore del servizio. Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione; cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- in virtù della minore attitudine a produrre rifiuti, si applica una riduzione della tassa pari al 50% per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto;
- la riduzione di euro 200,00 dell'importo annuo della Tari a favore dei contribuenti che realizzino interventi finalizzati alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni, quantificati in un valore non inferiore a Euro 1.000,00, attuati nell'ambito dei patti di collaborazione sottoscritti con il Comune. L'agevolazione si applica a condizione che ne venga fatta richiesta al Settore Entrate su modello appositamente predisposto dall'ufficio entro il 30/11/2019 e che i contribuenti siano in regola con il pagamento dei tributi comunali.

## **RIDUZIONI PER RICICLO**

1. A favore delle utenze domestiche e non domestiche nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche che dichiarano di provvedere in modo continuativo al compostaggio, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione della tariffa pari al 10% da applicarsi a consuntivo, di regola mediante



compensazione alla prima scadenza utile. L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

2. Alle utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione della tariffa modulata dal 5% al 15% tenuto conto del rapporto tra il quantitativo avviato al riciclo e la produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (Kg/mq/anno), mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti speciali assimilati.

### **CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 70% del tributo dovuto.

### **ULTERIORI AGEVOLAZIONI**

**1)** In applicazione dell'art. 4 comma 5 del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, si applica una riduzione della tariffa pari al 40 per cento.

**2)** Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuto uno sconto tariffario. L'importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. L'attribuzione dello sconto tariffario ai singoli utenti avviene sulla base di una graduatoria stilata dall'ufficio ambiente comunale secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.

**3)** Si applica una riduzione della tariffa pari al 19% per le utenze domestiche limitatamente alle famiglie residenti con reddito ISEE inferiore a 15.000 euro, alle famiglie con reddito ISEE da 15.000 a 20.000 euro qualora il reddito familiare sia esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione e pari al 4% per le aziende che nel corso dell'anno 2018 hanno usufruito di ammortizzatori sociali, e non abbiano ridotto il personale, a condizione che venga presentata richiesta al Settore Entrate entro il **31 luglio 2020** su modello appositamente predisposto dall'ufficio.

**4)** È applicata una riduzione:

#### **A)**

- ✓ pari al 25% dell'importo annuo del tributo dovuto alle utenze delle attività commerciali con superficie ai fini TARI fino a 80 mq.
- ✓ pari al 20% dell'importo annuo del tributo dovuto alle utenze con superficie superiore a 80 mq.

che entro il **30 settembre di ogni anno** dismettano slot machine, video lottery e simili, e ne documentino la rimozione con apposita istanza di riduzione.

**B)**

- ✓ alle utenze delle attività commerciali in possesso del marchio "Slot free E-R" di cui alla Legge 4 luglio 2013 n. 5 della Regione Emilia Romagna, si applica una riduzione pari al 5% del tributo annuo dovuto.

**C)**

- ✓ alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno secondo modalità preventivamente concordate nell'ambito dei patti di collaborazione sottoscritti con il Comune, è riconosciuta una riduzione della tariffa modulata dal 5% al 20% tenuto conto del rapporto tra il quantitativo di prodotti alimentari donati e la produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (Kg/mq/anno).

**5)** Ai sensi dell'art.1 comma 86 della Legge 28/12/1995 n.549 il tributo è ridotto al 50% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi. Per beneficiare delle agevolazioni è necessario che i contribuenti:

a) siano titolari di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina: ciò premesso sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;

b) abbiano la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area preclusa al traffico a causa dell'apertura del cantiere; si considera "zona preclusa al traffico" l'area o strada per la quale, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia;

c) subiscano la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi: la durata dei lavori fa riferimento alla data di inizio e di chiusura del cantiere;

d) siano in regola con il pagamento dei tributi comunali.

L'agevolazione deve essere richiesta a pena di decadenza dal diritto entro il 31 gennaio dell'anno successivo da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza redatta su modello predisposto dal Settore Entrate e sarà concessa a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, sulla base di un elenco formato dagli uffici comunali competenti, attestante la data di inizio e fine lavori e la localizzazione dell'attività nella zona preclusa al traffico, previa verifica del regolare pagamento dei tributi;

**6)** a decorrere dal 01/01/2019 ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è riconosciuta una riduzione del tributo così determinata:

a) del 8% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo non inferiore a giorni 7 e fino a giorni 30;

b) del 16% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo da giorni 31 e fino a giorni 60;

c) del 24% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo da giorni 61 e fino a giorni 90;

d) del 32% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo da giorni 91 e fino a giorni 120;

e) del 40% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo da giorni 121 e fino a giorni 150;

f) del 48% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si eseguono nel corso dell'anno per un periodo complessivo da giorni 151 e fino a giorni 180;

Si applicano le condizioni e le modalità previste nel precedente punto 5.

**N.B.** il riconoscimento delle agevolazioni è subordinato alla verifica da parte dell'ufficio del regolare assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento del tributo.

## **ESENZIONI**

Sono esenti dalla tassa:

**1.** Le persone residenti assistite in modo permanente dal Comune in quanto versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli sub-affittati. Le specifiche richieste degli interessati sono vagliate dal competente ufficio comunale di assistenza che stabilisce se sussistono le condizioni per l'esenzione ed inoltra l'elenco degli aventi diritto ogni anno entro il 31 gennaio al Settore Entrate.

**2.** Le associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed i centri sociali destinati a luogo di incontro e di attività degli anziani e dagli stessi gestiti ed aperti a tutti i cittadini quali punti di ritrovo in cui potere svolgere attività di tempo libero e culturali nonché favorire l'integrazione e la solidarietà sociale. Al fine dell'esenzione è necessario che:

- le ONLUS ed i centri sociali detengano in convenzione a titolo gratuito immobili di proprietà comunale;

- i centri sociali in oggetto abbiano forma associativa, siano autogestiti con proprio statuto che ne regola l'organizzazione e la gestione, ne sia consentito l'accesso a semplice richiesta attraverso l'iscrizione ed il versamento di una quota sociale annua e siano federati nell'ANCESCO, associazione nazionale centri sociali e orti. Pur essendo rivolti principalmente a persone anziane i centri sociali in oggetto devono svolgere attività che coinvolgono anche altre fasce d'età e possono ospitare presso la loro sede attività di altri gruppi territoriali.

Sono in ogni caso esclusi dalla esenzione in oggetto gli immobili destinati ai servizi socio-sanitari-assistenziali in accreditamento.

## **A CHI BISOGNA PAGARLA**

Il gettito TARI è interamente destinato al Comune a copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## **COME E QUANDO PAGARE LA TARI**

Il comune, al fine di semplificare gli adempimenti, provvederà a trasmettere presso la residenza / sede legale del contribuente apposito avviso di pagamento della TARI corredato del modello F24 precompilato necessario per effettuare il versamento. La trasmissione avverrà con posta ordinaria.

Si invita il contribuente ad attivarsi tempestivamente entro la data della prima scadenza utile per il pagamento contattando il Settore Entrate del Comune di San Lazzaro di Savena, al fine di ricevere dall'Ufficio la documentazione necessaria al pagamento **qualora non la ricevesse tramite il servizio postale.**

Il pagamento con F24 potrà essere effettuato presso gli istituti postali o bancari e potranno essere utilizzate le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Le modalità di calcolo delle rate e le tariffe applicate sono riportate sull'avviso di pagamento.

Le scadenze per il pagamento della TARI sono:

<b>1° RATA E UNICA SOLUZIONE</b>	<b>2° RATA</b>	<b>3° RATA</b>
16/07/2020	16/09/2020	16/12/2020
<b>al fine di ridurre la ripercussione negativa della grave situazione sanitaria dettata dalla diffusione del CORONAVIRUS sul contesto socio-economico locale il contribuente potrà comunque versare ciascuna rata entro il 16/12/2020 senza applicazione di sanzioni.</b>		

## **LA DICHIARAZIONE TARI / COMUNICAZIONI**

I soggetti passivi della tassa sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di **novanta giorni** dalla data in cui:

- ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune (soggetti residenti), intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di 90 giorni come sopra indicato.

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché dichiarata nei termini sopra indicati.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione; in ogni caso la cessazione del tributo non può retroagire oltre cinque anni antecedenti la data di presentazione della denuncia tardiva di cancellazione. L'utenza si presume attiva fintanto che il soggetto passivo vi abbia la propria residenza anagrafica: in tal caso è necessario che venga comprovata con idonea documentazione l'effettiva cessazione dell'occupazione.

Nei casi di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della denuncia di cancellazione entro i termini stabiliti; in mancanza, si procederà d'ufficio alla cancellazione della posizione del deceduto e all'iscrizione dei familiari/eredi. Qualora non sia possibile individuare coobbligati o eredi, si procederà alla cancellazione d'ufficio del soggetto deceduto o trasferito senza presentare cancellazione e all'iscrizione del proprietario dell'immobile.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento della tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione; lo stesso principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta nei termini sopra indicati decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dai regolamenti/delibere comunali e riportati anche sui moduli utilizzabili; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

È necessario che la dichiarazione TARI sia compilata in ogni campo del modulo predisposto dall'ufficio e che vengano in particolare indicati:

#### *PER LE UTENZE DOMESTICHE*

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

#### *PER LE UTENZE NON DOMESTICHE*

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è:

- presentata direttamente agli uffici comunali;
- spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R.;
- spedita via fax al nr. 051 6228283
- inviata in via telematica con posta certificata (anche da mail non certificata).

In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

#### **RAVVEDIMENTO OPEROSO:**

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 26 ottobre 2019 n. 124) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza.

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

**N.B.** Il ravvedimento è possibile solo se la violazione non è già stata contestata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Il contribuente può ravvedere sia errori od omissioni relativi al versamento che quelli relativi alla dichiarazione.

All'importo dovuto dovranno aggiungersi:

- la sanzione;

- gli interessi computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

## **RAVVEDIMENTO SU OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO ALLE PRESCRITTE SCADENZE**

- **Ravvedimento Sprint** da effettuarsi entro quattordici giorni dalla scadenza con sanzioni pari allo 0,1 % per ogni giorno di ritardo

<b>Giorno di ritardo</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Giorno di ritardo</b>	<b>Sanzione</b>
<b>1</b>	0,1 %	<b>8</b>	0,8 %
<b>2</b>	0,2 %	<b>9</b>	0,9 %
<b>3</b>	0,3 %	<b>10</b>	1,0 %
<b>4</b>	0,4 %	<b>11</b>	1,1 %
<b>5</b>	0,5 %	<b>12</b>	1,2 %
<b>6</b>	0,6 %	<b>13</b>	1,3 %
<b>7</b>	0,7 %	<b>14</b>	1,4 %

- **ravvedimento breve:** nel caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo (art. 13, lett. a), D.Lgs. 472/1997) - 1,5 %

- **ravvedimento intermedio o trimestrale:** nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso, la sanzione è ridotta ad 1/9 del minimo (art. 13, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997) - 1,67%;

- **ravvedimento lungo o annuale:** nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo (art. 13, lett. b), D.Lgs. 472/1997) - 3,75%

- **ravvedimento lunghissimo o biennale:** nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad 1/7 del minimo (art. 13, lett. b-bis), D.Lgs. 472/1997) - 4,29%

- **ravvedimento ultra-biennale:** nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo (art. 13, lett. b-ter), D.Lgs. 472/1997) - 5%;

## **RAVVEDIMENTO SU DICHIARAZIONE**

Il contribuente che provvede alla presentazione o rettifica della denuncia TARI oltre il termine di scadenza previsto, ma entro i termini per il ravvedimento può usufruire del relativo regime di sanzione ridotta. A tal fine, il Comune provvede a liquidare il tributo, la sanzione per omessa dichiarazione ridotta nonché gli interessi legali maturati, ed il contribuente potrà perfezionare il ravvedimento con il pagamento entro il termine stabilito. Trascorso inutilmente tale termine, si determina l'inefficacia della regolarizzazione e l'applicabilità della sanzione nell'intera misura.

### **tasso di interesse su ravvedimento**

Dal 01.01.2020 il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,05%.  
Dal 01.01.2019 al 31.12.2019 il tasso d'interesse legale è stato fissato allo 0,8%.  
Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,3%.  
Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,1%.  
Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,2%.  
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,5%.  
Gli interessi devono essere computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

## **VERSAMENTO OMESSO O TARDIVO TARI**

In caso di omesso o insufficiente versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, che indica le somme, comprensive di interessi e sanzioni, da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. La sanzione è pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato.

Per i versamenti effettuati entro 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (art. 13 D.lgs. 471/97).

## **OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE TARI**

In caso di omessa presentazione della dichiarazione TARI prevista dalla legge si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro.

Si applicano nella graduazione delle sanzioni le disposizioni previste nel Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali.

## **OMESSA O TARDIVA RISPOSTA A QUESTIONARIO**



In caso di mancata, incompleta, infedele risposta a questionario si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. In caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica il Comune si applica la sanzione da 50,00 a 200,00 euro.

Si applicano nella graduazione delle sanzioni le disposizioni previste nel Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali.

## **REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA**

Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 a decorrere dal 01° gennaio 2020 cambia l'avviso di accertamento per il recupero evasione derivante da omesso, parziale o tardivo versamento e da omessa o infedele dichiarazione TARI.

L'avviso di accertamento emesso dal Comune di San Lazzaro di Savena o da eventuali soggetti affidatari (Municipia S.p.a.) nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituisce titolo esecutivo ed ha forza precettiva senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (l'ingiunzione permane per gli atti emessi entro il 31/12/2019).

L'atto contiene:

- l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati;
- l'indicazione, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni.
- l'indicazione che costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

Si applicano le regole del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30

del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012.

La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, seguirà le consuete forme dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili.

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora

## **DILAZIONE DI PAGAMENTO**

Nelle more di una diversa disciplina regolamentare è possibile dilazionare il debito derivante da provvedimenti esecutivi ai sensi del comma 792 della L. 160/2019 notificati dal Settore Entrate secondo quanto disposto dall'articolo 1 della medesima legge dai commi da 796 a 802.

## **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

Il rimborso della somme versate e non dovute deve essere richiesto, mediante specifica istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso della somma dovuta (comprensiva degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dal momento in cui sono divenuti esigibili) entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti al Comune stesso, a titolo IMU, TASI e TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- L. 160 del 27.12.2019 e provvedimenti normativi da essa richiamati in quanto compatibili o non abrogati);
- L. 27/12/2013 N. 147 e s.m.i.;
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;
- D.L. 26 ottobre 2019, n.124 coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157;
- Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali: delibera consiliare n. 82 del 11/12/2001, e successive modificazioni e integrazioni.
- Delibere di approvazione annuale delle tariffe TARI reperibili sul sito Istituzionale del Dipartimento delle Finanze;
- regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) adottato con delibera consiliare n. 23 del 15/04/2014, e s.m.i.

## **PER MAGGIORI INFORMAZIONI**

Gli Operatori del Settore Entrate del Comune sono comunque a disposizione dei contribuenti che desiderassero ulteriori chiarimenti al riguardo, o che volessero analizzare insieme eventuali casi particolari, durante gli orari di ricevimento al pubblico oppure negli altri giorni (previo appuntamento da concordare con l'operatore).

Gli orari di apertura del Settore Entrate sono i seguenti:

Martedì dalle 9.00 alle 13.00

Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

Martedì e Giovedì dalle 11,00 alle 13,00 per informazioni telefoniche;

**Tali orari, anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria, potrebbero subire variazioni e pertanto si invita a consultare il sito istituzionale per gli aggiornamenti.**

Per informazioni utilizzare:

- [tari@comune.sanlazzaro.bo.it](mailto:tari@comune.sanlazzaro.bo.it)

Per informazioni telefoniche: tel.051.622.8107

e.mail: [tributi@comune.sanlazzaro.bo.it](mailto:tributi@comune.sanlazzaro.bo.it)

Sito internet: [www.comune.sanlazzaro.bo.it](http://www.comune.sanlazzaro.bo.it)

PEC: [comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it) (ricezione anche da mail ordinaria);